

**Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 246 ad iniziativa del Consigliere Busilacchi
“Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2004 n. 27 ‘Norme per l’elezione del Consiglio e
del Presidente della Giunta regionale”**

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge intende apportare alcune modifiche significative al sistema elettorale regionale disciplinato dalla legge regionale 16 dicembre 2004 n. 27 “Norme per l’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale”.

Le innovazioni riguardano la modifica delle circoscrizioni elettorali e l’introduzione dell’equilibrio di genere all’interno dell’Assemblea legislativa.

La modifica delle Circoscrizioni elettorali si rende necessaria per garantire, a livello regionale, circoscrizioni omogenee relativamente al numero degli abitanti. L’attuale ripartizione in collegi provinciali individua cinque circoscrizioni provinciali di cui tre (Ancona, Pesaro Urbino e Macerata) con un numero di abitanti sostanzialmente confrontabile. Si passa infatti, dai 473.865 abitanti della Provincia di Ancona, ai 362.583 della Provincia di Pesaro Urbino, ai 319.607 della Provincia di Macerata. Nelle altre due circoscrizioni invece il numero degli abitanti è nettamente inferiore: 210.407 nella Provincia di Ascoli Piceno e 174.857 nella Provincia di Fermo. Unificando le due circoscrizioni di Ascoli e Fermo si raggiunge un numero di abitanti in linea con quello delle altre tre circoscrizioni (385.264).

L’introduzione dell’equilibrio di genere deriva dalla necessità di dare attuazione alla legge 2 luglio 2004 n. 165, così come modificata ed integrata dalla legge 15 febbraio 2016 n. 20. La legge 20/2016 ha infatti introdotto la promozione delle pari opportunità tra donne ed uomini nell’accesso alle cariche elettive indicando delle specifiche misure da adottare ai fini della promozione delle pari opportunità; tali misure sono state declinate sulla base dei diversi sistemi elettorali adottabili a livello regionale. Il testo di legge prevede tre ipotesi con riferimento alle liste con preferenze, alle liste bloccate ed ai collegi uninominali. Poiché la legge regionale 27/2004 prevede la possibilità di esprimere preferenze, con questa legge si è provveduto ad inserire la formulazione stabilita per tale ipotesi.

La presente proposta di legge si compone di 6 articoli.

L’articolo 1 modifica le circoscrizioni elettorali riducendole da cinque a quattro.

L’articolo 2 introduce l’equilibrio di genere disposto dalla legge nazionale stabilendo la percentuale massima del 60 per cento per la rappresentanza dei due generi nelle liste elettorali.

L’articolo 3 introduce la possibilità di esprimere la seconda preferenza precisando che in tal caso esse devono riguardare candidati di sesso diverso della medesima lista, pena l’annullamento della seconda preferenza.

L’articolo 4 contiene disposizioni per il coordinamento tecnico della legge.

L’articolo 5 contiene la previsione dell’invarianza finanziaria.

Infine l’articolo 6 contiene la dichiarazione d’urgenza.